



COMUNE DI GIARRE

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
Assunta con i poteri del Consiglio Comunale

ORIGINALE

Delibera N. 51 del 09/07/2018

Proposta N. 138 del 19/06/2018

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
RELATIVA AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA
SITA IN CORSO EUROPA DA ZONA "I" (ISTRUZIONE) A ZONA "B5"
(INSEDIAMENTI ABITATIVI) IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA
DEL TAR SICILIA-SEZ. I DI CATANIA N. 161/2016. DITTA
CARDILLO LUCIA, CARDILLO MARIA ROSARIA, DI BAROLO
ANTONINA, DI BAROLO MARIA, DI BAROLO PATRIZIA, MAUGERI
LUCIANO E VITANZA ROSA**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di luglio alle ore 09:30 e seguenti, in questo Comune e nei locali della Sede Municipale, assistito dal Segretario Generale, dott. Salvatore Marco Puglisi

IL COMMISSARIO AD ACTA con i poteri del Consiglio Comunale

Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate,

Dirigente del Servizio 5 Vigilanza Urbanistica Dipartimento Urbanistica-Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, come delegato con nota prot. 19377 del 11/10/2016 dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica, all'uopo nominato dal medesimo provvedimento del TAR, insediatosi in data 20 ottobre 2016, come da verbale in pari data, per dare esecuzione agli adempimenti indicati nella TAR Sicilia-Sez. I di Catania n. 161/2016. Ditta Cardillo Lucia, Cardillo Maria Rosaria, Di Bartolo Antonina, Di Bartolo Maria, Di Bartolo Patrizia, Maugeri Luciano e Vitanza Rosa;

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area IV Urbanistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.

VISTA la L. R. 27.12.1978 n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1444 del 02/04/1968;

VISTA la L.R. 15/1991;

VISTO il D.Lgs n° 380 del 6 giugno 2001 e ss. mm.ii., così come recepito con la l.r. n.16/2016;

VISTO l'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii. ;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.,

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

RITENUTO, pertanto, concluso l'iter procedurale e si può procedere alla sua adozione;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "adozione variante al Piano Regolatore Generale relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area sita in corso Europa da zona "I" (Istruzione) a zona "B5" (Insediamenti abitativi) in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia-Sez. I di Catania n. 161/2016. Ditta Cardillo Lucia, Cardillo Maria Rosaria, Di Bartolo Antonina, Di Bartolo Maria, Di Bartolo Patrizia, Maugeri Luciano e Vitanza Rosa" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera,, e per l'effetto:

1) ADOTTARE la variante al vigente PRG, approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area di circa 2540 mq sita in corso Europa da zona "I" (Istruzione) a zona "B5" (Insediamenti abitativi) proposta dal Commissario ad Acta in attuazione dell'intervento sostitutivo per esecuzione Sentenza TAR Catania n. 161/2016 (ricorso Cardillo Lucia ed altri) con le prescrizioni contenute nel Decreto Assessoriale ARTA n. 67/2018 di esclusione dalla procedura VAS, di cui al parere n. 15/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica;

2) DARE ATTO che si da mandato all'ufficio di segreteria di allegare quale parte integrante i seguenti atti ed elaborati:

- RELAZIONE TECNICA avente ad oggetto: "*Sentenza n. 161/2016 TAR Sicilia-Catania per definizione urbanistica terreno in Giarre, Corso Europa, in catasto f. 62 part. 429-430-605 a causa decadenza del vincolo preordinato all'esproprio del vigente P.R.G.- Variante urbanistica da z.t.o. "I"-Istruzione a z.t.o. "B5";*

- TAVOLE PROGETTUALI contenente:

Tavola 1 – Inquadramento territoriale;

Tavola 2 – Vincoli;

Tavola 3 – Stato di fatto;

Tavola 4 – Variante al PRG.

- **RELAZIONE GEOLOGICA**

3) DARE MANDATO ai competenti uffici comunali, di curare la pubblicazione della variante in oggetto nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 della L.R. 27/12/1978 n° 71, e di esperire tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

4) COMUNICARE alla ditta Cardillo Lucia ed altri l'avvenuta adozione della variante in argomento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. n. 10/1991;

5) DICHIARARE il presente provvedimento, trattandosi di esecuzione di Sentenza TAR, immediatamente esecutivo, ricorrendone i presupposti di legge.

PREMESSO

- che** con istanza prot. 18048 del 5/6/2015 i sigg.ri Cardillo Lucia, Cardillo Maria Rosaria, Di Bartolo Antonina, Di Bartolo Maria, Di Bartolo Patrizia, Maugeri Luciano e Vitanza Rosa hanno richiesto all'Ente di procedere alla nuova destinazione urbanistica dei terreni siti in Giarre, corso Europa, in catasto f. 62 partt. 605-429-430, destinati a "Istruzione" dal PRG approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005, in considerazione della decadenza del relativo vincolo preordinato all'esproprio quinquennale previsto per le aree destinate dal medesimo strumento urbanistico alla realizzazione di opere pubbliche prescritta dalla vigente normativa in tema di espropri (art. 9 c. 2 D.P.R. 327/2001) e dall'articolo 5 dello stesso Decreto;
- che** con riscontro prot. 20301 del 22/6/2015 veniva comunicato che quanto evidenziato nella suddetta istanza sarebbe stato "valutato nel redigendo progetto di revisione del vigente P.R.G., eseguendo le opportune verifiche tecniche e comunque conformemente a quanto indicato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli indirizzi e delle determinazioni sullo schema di massima";
- che** con ricorso ex art. 117 c.p.a. proposto avanti al TAR-CT, notificato il 13/7/2015 prot. 23050, la suddetta ditta Cardillo Lucia + 6 ha richiesto la declaratoria del presunto silenzio di questo Ente sulla superiore istanza del 5/6/2015 con espressa richiesta di eventuale nomina commissariale;
- che** con PEC prot. 43054 del 11/12/2015 è stato richiesto alla Città Metropolitana di Catania se, essendo in corso la redazione della revisione del P.R.G., fossero in programma interventi nell'area in oggetto;
- che** con riscontro prot. 44445 del 21/12/2015 detto Ente ha affermato che nell'immediato lo stesso non ha in programma interventi nell'area de quo, precisando tuttavia che, "considerato che la suddetta area è ricompresa in un ambito territoriale in cui ricadono altre strutture scolastiche e in previsione di esigenze future, si ritiene opportuno che nella revisione del P.R.G. venga mantenuta la destinazione urbanistica ad attrezzature per Istruzione";
- che** in riferimento al summenzionato ricorso TAR-CT con nota prot. 43436 del 15/12/2015 l'Ufficio Affari Legali trasmetteva all'UTC nota prot. 41192 del 30/11/2015 con la quale il legale incaricato dall'Ente nel contenzioso de quo giusta Delib. G.M. 120/2015 e Determina sindacale 90 del 5/10/2015, rappresentava, "a suo giudizio, che allo stato dei fatti non sussistono presupposti di fatto o di diritto per proporre opposizione al suindicato ricorso con prognosi favorevole nei confronti dell'Ente, in quanto le doglianze mosse dai ricorrenti alla luce dei fatti appaiono fondate", invitando il competente UTC ad "attivare tutte le procedure che potessero portare ad una definizione extragiudiziale delle sopravvenienti liti";
- che** con riscontro prot. 384 del 7/1/2016 è stato comunicato al legale incaricato ed al competente ufficio affari legali della sopra citata corrispondenza intrattenuta con la Città Metropolitana di Catania, richiedendo una valutazione in merito alle procedure più opportune da adottare;
- che** in data 17/2/2016, con foglio prot. 5951, e successiva nota prot. 6813 del 23/2/2016, l'Ufficio Affari Legali ha trasmesso all'UTC copia della Sentenza TAR-CT 161/2016, notificata il 27/1/2016, con la quale, nel ritenere di "natura non provvedimentale, ma meramente soprassessoria, che deve essere riconosciuta alla nota comunale adottata il 22.06.2015 in risposta all'istanza di riclassificazione urbanistica delle aree", è stato dichiarato l'obbligo del Comune di Giarre di pronunciarsi sulla sopra menzionata istanza prot. 18048 del 5/6/2015 avanzata dai ricorrenti Cardillo Lucia, Cardillo Maria Rosaria, Di Bartolo Antonina, Di Bartolo Maria, Di Bartolo Patrizia, Maugeri Luciano e Vitanza Rosa di riqualificazione urbanistica dell'area in oggetto, assegnando all'Ente 180 giorni dalla data di notificazione per provvedere a quanto dalla stessa statuito;
- che** con la medesima Sentenza veniva nominato, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva;
- che** con nota prot. 3004 del 10/2/2016, assunta al protocollo dell'Ente il 16/2/2016 al n. 5940, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Servizio 5, nel richiamare i contenuti della suddetta Sentenza TAR-CT 161/2016, ha comunicato che, trascorsi i 180 giorni assegnati a questo Ente per provvedere a quanto dalla stessa statuito, avrebbe provveduto in via sostitutiva;

che in data 25/3/2016, con nota prot. 11298, questo UTC ha inoltrato agli uffici competenti, e per opportuna conoscenza al Presidente del Consiglio comunale, al Dirigente Affari Legali, all'ARTA-Servizio 5 e al TAR-Sez. I, Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n° 4 del 24/3/2016 recante per oggetto <Sentenza TAR-CT 161/2016: definizione urbanistica del terreno identificato in catasto al foglio 62 particelle 429-430-605 a causa decadenza del vincolo preordinato all'esproprio> ove venivano motivatamente proposte soluzioni tecniche in funzione sia del contesto urbanistico, sia di quanto comunicato dal sopra richiamato riscontro della Città Metropolitana di Catania in relazione alla previsione o meno di interventi di edilizia scolastica per il terreno in questione;

che con nota prot. 11310 del 25/3/2016 è stata data notizia di detto inoltro ai ricorrenti;

che in data 7/7/2016, con foglio prot. 14118 (prot. Comune 26746 del 18/7/2016) a firma del Dirigente Generale ARTA-DRU, è stato richiesto di notiziare in merito agli adempimenti intrapresi sulla superiore Proposta di Deliberazione 4/2016;

che con riscontro prot. 29249 del 8/8/2016, inviato per opportuna conoscenza a Sindaco, TAR-CT Sez. I, Assessore Urbanistica, Presidente Consiglio Comunale, Presidente V Commissione Consiliare e Dirigente Affari Legali allegando copia della sopra citata nota ARTA-DRU, è stato comunicato che la Proposta 4/2016 era stata introitata dagli uffici di segreteria il 5/4/2016 e che risultava depositata presso la V Commissione Consiliare per l'esame di competenza. Veniva altresì precisato che a seguito delle elezioni amministrative del 5/6/2016 e successivo turno di ballottaggio del 19/6, il Consiglio Comunale si era insediato il 21/7 mentre le commissioni consiliari permanenti erano state istituite il 28/7 e che non si era tenuta alcuna seduta;

che la superiore Proposta di Deliberazione 4/2016 è stata discussa nel corso delle sedute della competente V Commissione Consiliare del 13/9/2016 e 20/9/2016, giusti rispettivi verbali nn. 35 e 36, a seguito delle quali si è ritenuto "opportuno effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e la compatibilità delle varie proposte al fine di individuare la migliore, riservandosi di maturarne di nuove secondo quanto previsto dal punto D della proposta";

che la medesima proposta, posta all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 26/9/2016, non è stata trattata "per motivi tecnici" e lo sarebbe stata nelle successive sedute consiliari così come riportato nella Deliberazione C.C. n. 55/2016;

che con nota prot. 39383 del 27/10/2016 il Segretario Generale ha segnalato all'UTC anomalie sulla sopra menzionata Proposta 4/2016 in quanto non si condivideva l'aver avanzato nella stessa più soluzioni in relazione alla definizione urbanistica dei terreni in oggetto;

che, in considerazione del trascorso termine di 180 giorni assegnato a questo Ente dalla Sentenza TAR-CT 161/2016 in oggetto per l'ottemperanza a quanto dalla stessa statuito, per gli adempimenti previsti dalla medesima Sentenza, in data 20/10/2016 si è insediato il Commissario ad Acta Dott. Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate, Dirigente Servizio 5 Vigilanza Urbanistica Dipartimento Urbanistica-Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, come delegato con nota prot. 19377 del 11/10/2016 dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica, all'uopo nominato dal medesimo provvedimento del TAR;

che l'area in questione, in testa ai summenzionati ricorrenti, è ubicata in Giarre, corso Europa, ed è individuata in catasto al foglio f. 62 particelle 429-430-605, con estensione 2540 mq;

che con verbale del 15/12/2016, ai fini delle successive determinazioni di competenza del Commissario, è stato disposto all'Ufficio di predisporre apposita planimetria, completa di descrizione delle attrezzature presenti, relativamente all'area oggetto di rideterminazione della destinazione urbanistica per un intorno di circa 200 metri rispetto alle particelle interessate;

che con verbale del 2/2/2017, esaminata ed analizzata la documentazione e le planimetrie allegate alla Relazione redatta dall'Ufficio datata 28/12/2016 prot. 46440 del 29/12/2016 ed effettuato apposito sopralluogo, preso atto che i parametri relativi alle aree per urbanizzazione risultano ampiamente soddisfatti, il Commissario si è determinato per la previsione delle particelle 429-430-605 del f. 62 a z.t.o. "B5" di cui all'articolo 11 delle Norme di Attuazione del vigente PRG di Giarre;

che contestualmente è stato dato mandato all'UTC di predisporre gli atti ed elaborati necessari per la variante urbanistica di che trattasi, e ciò anche per l'acquisizione del parere del Genio Civile di Catania ex art. 13 L. 64/1974 e per la redazione del rapporto ambientale preliminare necessario per l'attivazione della procedura di esclusione VAS;

VISTI i verbali di accesso del Commissario ad acta del 20.10.2016, 15.12.2016, 02.02.2017, 02.03.2017, 16.03.2017, 24.05.2017, 26.07.2017, 21.03.2018, 11.04.2018 e 31.05.2018 ;

VISTO il progetto di variante al Piano Regolatore Generale redatto dall'U.T.C. III Area, costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- RELAZIONE TECNICA avente ad oggetto: “Sentenza n. 161/2016 TAR Sicilia-Catania per definizione urbanistica terreno in Giarre, Corso Europa, in catasto f. 62 partt. 429-430-605 a causa decadenza del vincolo preordinato all'esproprio del vigente P.R.G.- Variante urbanistica da z.t.o. "I"-Istruzione a z.t.o. "B5";
- TAVOLE PROGETTUALI contenente:
 - Tavola 1 – Inquadramento territoriale;
 - Tavola 2 – Vincoli;
 - Tavola 3 – Stato di fatto;
 - Tavola 4 – Variante al PRG.

VISTA la RELAZIONE GEOLOGICA redatta dall'U.T.C. III Area;

DATO ATTO che l'Ufficio del Genio Civile di Catania con nota prot. 107171 del 18/5/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/5/2017 prot. 18563, ha espresso *ai sensi dell'art. 13 legge 02/02/74 n° 64 parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio;*

VISTO il Rapporto Preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. redatto anch'esso dall'U.T.C. III Area;

DATO ATTO che, in seguito all'istanza prot. 28281 inoltrata da questo Ente il 2/8/2017, con Decreto Assessoriale ARTA n. 67/GAB del 14/2/2018, assunto al protocollo comunale il 23/2/2018 al n. 8306, è stata determinata la **non assoggettabilità** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della variante al PRG consistente nel cambio di destinazione urbanistica dell'area di circa 2540 mq sita in corso Europa da zona “I” (Istruzione) a zona “B5” (Insediamenti abitativi) proposta dal Commissario ad Acta in attuazione dell'intervento sostitutivo per esecuzione Sentenza Tar Catania n. 161/2016 (ricorso Cardillo Lucia ed altri) con le prescrizioni contenute nel parere n. 15/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica;

DATO ATTO che il suddetto Decreto Assessoriale ARTA n. 67/GAB del 14/2/2018 è stato pubblicato sul sito web dell'Ente dal 2/3/2018 ed all'Albo Pretorio on line dal 28/2/2018;

DATO ATTO che risulta completato l'iter della variante in sede comunale;

VISTO il D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27/12/1978 n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 30/4/1991 n° 15 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

Per i motivi di cui in premessa ed in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 161/2016,

SI PROPONE che il Commissario ad Acta deliberi di:

- 1) **ADOTTARE** la variante al vigente PRG, approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area di circa 2540 mq sita in corso Europa da zona “I” (Istruzione) a zona “B5” (Insediamenti abitativi) proposta dal Commissario ad Acta in attuazione dell'intervento sostitutivo per esecuzione Sentenza TAR Catania n. 161/2016 (ricorso Cardillo Lucia ed altri) con le prescrizioni contenute nel Decreto Assessoriale ARTA n. 67/2018 di esclusione dalla procedura VAS, di cui al parere n. 15/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica;
- 2) **DARE ATTO** che costituiscono parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
 - RELAZIONE TECNICA avente ad oggetto: “Sentenza n. 161/2016 TAR Sicilia-Catania per definizione urbanistica terreno in Giarre, Corso Europa, in catasto f. 62 partt. 429-430-605 a causa decadenza del vincolo preordinato all'esproprio del vigente P.R.G.- Variante urbanistica da z.t.o. "I"-Istruzione a z.t.o. "B5";
 - TAVOLE PROGETTUALI contenente:
 - Tavola 1 – Inquadramento territoriale;
 - Tavola 2 – Vincoli;
 - Tavola 3 – Stato di fatto;

Tavola 4 – Variante al PRG.

• RELAZIONE GEOLOGICA

- 3) **DARE MANDATO** ai competenti uffici comunali, di curare la pubblicazione della variante in oggetto nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 della L.R. 27/12/1978 n° 71, e di esperire tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;
- 4) **COMUNICARE** alla ditta Cardillo Lucia ed altri l'avvenuta adozione della variante in argomento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. n. 10/1991;
- 5) **DICHIARARE** il presente provvedimento, trattandosi di esecuzione di Sentenza TAR, **immediatamente esecutivo**, ricorrendone i presupposti di legge.

Il Responsabile del Settore
Giuseppa Rita Leonardi / INFOCERT SPA

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate

Il Consigliere Anziano
Fto

Il Segretario Generale
Dott. Marco Puglisi

Verbale firmato digitalmente
